STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL VANGELO DELLA VITA - O.N.L.U.S."

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita un'Associazione di volontariato, di ispirazione cristiana, ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 sotto la denominazione "IL VANGELO DELLA VITA - O.N.L.U.S."

L'Associazione ha sede in Foggia, Via V. Petruzzelli n. 43. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

L'Associazione è senza fini di lucro e avrà durata illimitata.

Art. 2 FINALITÀ

Scopo dell'Associazione è la tutela dei diritti degli immigrati, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e posizione giuridica sul territorio nazionale, il rispetto e la promozione delle pari opportunità degli stessi, l'integrazione sociale, culturale ed economica, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e conformemente alla L.R. 32/2009 della Regione Puglia.

Scopo dell'Associazione è altresì la cooperazione internazionale allo sviluppo dei Paesi Terzi.

Essa in particolare si propone di:

1. promuovere l'accoglienza dei cittadini stranieri e quindi promuovere, progettare e gestire strutture e servizi di accoglienza residenziale, anche mediante convenzioni tra pubblico e

2. favorire il rilascio di un permesso di soggiorno e comunque assicurare l'orientamento legale in ordine alle possibilità offerte dal nostro ordinamento giuridico per avere una posizione

amministrativa regolare sul territorio nazionale;

3. promuovere l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana mediante l'organizzazione di appositi corsi;

4. promuovere l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

5. realizzare attività di educazione dei giovani alla legalità, all'interculturalità, alla cooperazione e alla cittadinanza attiva e di promozione del volontariato;

6. realizzare attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione di soggetti svantaggiati, ai fini dell'inclusione sociale e delle pari opportunità;

7. diffondere i valori della solidarietà, della condivisione e dell'uguaglianza fra i popoli e promuovere gli scambi culturali tra i diversi paesi e l'Italia;

8. fornire aiuti alle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo e realizzare progetti specifici

quali:

- a) l'organizzazione ed il sostegno di iniziative di adozioni morali a distanza di minori in difficoltà ed il sostegno economico di gruppi familiari e di strutture di accoglienza per orfani e minori abbandonati;
- b) la costruzione di strutture di accoglienza per orfani e minori in difficoltà;

c) la costruzione di dispensari, centri per la salute e ospedali;

- d) la costruzione di scuole nelle città, nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive o
- e) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione, selezione ed impiego di personale volontario da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo o in stato di necessità e per persone provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo;

- f) la realizzazione di attività economiche basate principalmente sull'artigianato, sulle tradizioni artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali;
- g) il miglioramento delle tecniche agricole e di allevamento di animali;

h) la protezione delle risorse naturali e ambientali;

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

A tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 REGOLAMENTAZIONI

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla L. 266/91 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

ASSOCIATI

Art. 4

1.Il numero dei Soci è illimitato. Essi si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- 2. I Soci fondatori hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente Statuto. Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.
- 3. Sono Soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, anche se minori, e in tal caso autorizzati da almeno uno dei genitori, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi umanitari, ne condividano i valori cristiani ed intendano prestare volontariamente e a titolo gratuito la propria opera per sostenere l'attività.
- 4. L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.
- 5. I Soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- 6. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed invitati al versamento della quota annuale di associazione.
- 7. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
- **8.** Agli associati spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e regolarmente documentate.
- 9. La qualità di Socio si perde, su delibera del Consiglio Direttivo, per decesso, dimissioni, morosità o per comportamento sociale dannoso all'immagine dell'Associazione.

Il Socio recedente o escluso, per qualsiasi motivo, non ha diritto al rimborso delle quote sociali pagate, né può vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

Art. 5

- 1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative;
 - b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
 - c) da contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
 - d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento della finalità di beneficenza, umanitaria e cristiana dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

BILANCIO ED UTILI

Art. 6

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 8 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Essa è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente stesso o di almeno un terzo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera ordinaria, o fax, o posta elettronica inviati ai Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione e indicanti luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, è fatta almeno otto giorni prima della data della riunione.

Art. 9 COMPETENZA E VOTAZIONE

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sull'ammontare delle quote associative, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Hanno diritto di intervento in Assemblea e di votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote annue di associazione, in proprio o per delega ad un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può rappresentare, oltre il suo, solo un voto delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano e, in assenza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea stessa che provvederà anche alla nomina di un segretario il quale redigerà il verbale della riunione.

Art. 10 VALIDITÀ

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione; mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi il diritto di voto e delibera sempre a loro maggioranza.

L'Assemblea è straordinaria quando è chiamata a decidere sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e delibera a maggioranza qualificata.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente più quattro soci nominati dall'Assemblea, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte a ratifica dell'Assemblea.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, può nominare il Consigliere più anziano a fare le sue veci.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 13

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà interamente destinato ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alla L. 266/91, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

EFFETTI

Art. 15

Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto della sua registrazione ed annulla e sostituisce quello precedentemente registrato.

Foggia, 16 Gennaio 2015

Il Segretario Sig. ra Rosa Rizzi

Il Presidente Sig.ra Dora De Palma

HANZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGI

Bearti & ATTO & SEVIE

N _____ originale

Penikairismin (*)

(*) Firma su Delega del Direttora Provincial